

Allegato B) al n.1322 del Repertorio e n.942 di Raccolta -

----- STATUTO -----

----- TITOLO I -----

----- COSTITUZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -----

----- Art. 1 - Costituzione -----

1. E' costituita, dalla trasformazione dell'Azienda Speciale
Municipalizzata Igiene Urbana del Comune di Taranto
denominata AMIU, la società per azioni denominata "AMIU
S.p.A. - Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A.". -----

La società è soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di cui agli artt. 2497 e 2497 bis del codice
civile da parte del Comune di Taranto e riveste le
caratteristiche previste dall'art. 16 del D.Lgs. N.
19/08/2016, n. 175 ("Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica"). -----

----- Art. 2 - Sede -----

1. La società ha sede in Taranto all'indirizzo risultante
dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle
imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c. Nei modi
di legge potranno istituirsi uffici, filiali,
rappresentanze, sedi secondarie e agenzie anche altrove.
L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie con
rappresentanza stabile è di competenza dell'Organo
Amministrativo. -----

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la Società,

	si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro
	dei Soci; è onere del Socio comunicare per iscritto il
	cambiamento del proprio domicilio. In mancanza
	dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci, si fa
	riferimento alla residenza anagrafica. -----
	Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune
	non comporta modifica dell'atto costitutivo, fermi gli
	incombenti relativi alle comunicazioni conseguenti agli
	uffici competenti. -----
	----- Art. 3 - Oggetto -----
	1. La Società ha come oggetto i seguenti servizi di
	interesse generale, pubblico e privato, a norma dell'art. 4
	del D.Lgs. n. 175/2016: -----
	A) Progettazione, realizzazione, gestione ed erogazione
	dei servizi inerenti il sistema integrato dei rifiuti, nello
	specifico: -----
	· gestione di ogni tipo di rifiuto urbano, speciale
	assimilato, industriale, speciale, sanitario, pericoloso,
	anche per conto terzi, attraverso le fasi di raccolta,
	trasporto, trattamento, recupero e smaltimento; -----
	· gestione di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti e
	inceneritori; -----
	· gestione di impianti di compostaggio e commercializzazione
	del prodotto finale; -----
	· gestione di impianti di trattamento di materiale

proveniente da raccolta differenziata; -----

. gestione di Centri Comunali di Raccolta; -----

. commercializzazione delle risorse ottenute nell'esercizio

della gestione economica dei rifiuti e ogni altra attività e

servizio di pulizie e igiene delle aree urbane, ambientali

ed immobili; -----

. attività di accertamento, liquidazione, riscossione della

tariffa e attività preordinate, connesse o complementari; ----

. attività di pulizia, bonifica, risanamento e recupero di

aree pubbliche e private; -----

. bonifiche ambientali, marine e costiere; -----

. attività di autotrasporto di rifiuti e di merci per conto

di terzi; -----

. attività di autotrasporto di rifiuti e di merci per conto

proprio; attività di autotrasporto di acque reflue e

potabili; -----

. attività di autotrasporto di persone per conto proprio e

conto terzi; -----

. attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza

detenzione di rifiuti stessi. -----

B) Progettazione, realizzazione, gestione ed erogazione di

altri servizi, nello specifico: -----

. attività di autoriparazione, elettrauto, carrozzeria,

gommista, meccanica e motoristica; -----

. gestione di impianti per lavaggio mezzi. -----

	sanificazione del territorio; -----	
	gestione e realizzazione di altre reti e/o impianti per	
	servizi pubblici locali a rilevanza industriale, con	
	riferimento alla gestione dei rifiuti; -----	
	2. la Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per	
	il raggiungimento delle finalità sopra descritte potrà	
	espletare i servizi di seguito indicati: -----	
	- servizio di raccolta, trasporto, trattamento, gestione,	
	smaltimento del rifiuti solidi urbani, degli assimilabili	
	agli urbani e degli speciali pericolosi e non pericolosi; ----	
	- servizio di raccolta rifiuti domestici ingombranti; -----	
	- servizi o di raccolta differenziata del rifiuti urbani	
	utili e loro conseguente trasformazione e	
	commercializzazione; -----	
	- servizio di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento	
	di rifiuto industriale, speciale, sanitario, pericoloso; ----	
	- servizio raccolta, trasporto ed incenerimento di rifiuti	
	speciali ospedalieri, dei rifiuti pericolosi provenienti dal	
	laboratori chimici, medico dentistici, radiografici,	
	fotografici, nonché dagli uffici giudiziari, comunali ed	
	altri esistenti nel territorio; -----	
	- servizio di raccolta siringhe usate; -----	
	- servizio di spazzamento manuale, meccanico e lavaggio	
	stradale; -----	
	- servizio di raccolta di carcasse di animali; -----	

- servizio di sgombero neve; -----

- servizio di pulizia delle coste e delle spiagge; -----

- servizio di pulizia e lavaggio aree stradali e pedonali; --

- servizi di disostruzione e smaltimento reflui civili e industriali in impianti autorizzati; -----

- servizi di lavaggio mezzi industriali. -----

- servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione; -----

- servizio di accertamento, prevenzione e contestazione in materia di violazioni delle norme legislative e regolamentari inerenti la pulizia del territorio. -----

3. La Società realizza la parte più importante della propria attività nei confronti del Comune di Taranto. Ogni altra attività riveste carattere marginale, ovvero può essere realizzata a favore di soggetti diversi dall'Ente controllante in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali.

Detta condizione di marginalità si ritiene soddisfatta dalla condizione che oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società sia prodotto dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Taranto e l'eventuale produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso

dell'attività principale della Società. -----

La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e, quindi, qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, con tassativa esclusione delle sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 del D.L. 08/04/1974, n. 95, convertito in L. 07/06/1974, n. 216. -----

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della Legge Regionale della Puglia 31/10/2002 n° 18, come modificata, da ultimo, dall'articolo 29 della Legge Regionale n° 22 del 19 luglio 2006, la Società ha i compiti precipui della produzione e gestione dei servizi ad essa affidati, residuando al Comune di Taranto quelli di programmazione e amministrazione. -----

Fermo restando l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente della sua attività per conto del Comune di Taranto, la Società può assumere partecipazioni anche in altre società, quando ciò non comporti, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, una modifica sostanziale dell'oggetto sociale sopra determinato. -----

La partecipazione in altre società deve essere deliberata dall'Assemblea quando ciò comporti la assunzione di

responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.

----- Art. 4 - Durata -----

1. La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2080, salvo proroga o anticipato scioglimento dell'Assemblea dei soci o cause di legge ex articolo 2484 codice civile. -----

----- TITOLO II -----

----- CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI -----

----- Art. 5 - Capitale sociale -----

1. Il capitale sociale è di Euro 29.781.335,00 (Euro ventinovemilionsettecentottantunomilatrecentotrentacinque e zero centesimi) diviso in numero 5.956.267,00 (cinquemilioninovecentocinquantaseimiladuecentosessantasette virgola zero zero) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,00 (Euro cinque/00) cadauna. -----

2. I conferimenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, possono essere costituiti da beni diversi dal denaro e da crediti. -----

3. L'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 5 R.D. 29/03/1942 n° 239, può deliberare che i titoli azionari non vengano materialmente emessi, e pertanto lo stato di soci possa risultare unicamente dai libri sociali. La Società non ha comunque l'obbligo di emettere detti titoli, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori firmati dall'Amministratore Unico o da due amministratori, tra i quali il Presidente (nel caso

di composizione collegiale dell'Organo Amministrativo). In tal caso la qualifica di azionista viene unicamente acquistata con l'iscrizione nel libro dei soci. Per il fabbisogno finanziario della Società, i soci potranno effettuare versamenti in conto capitale, nonché finanziamenti ad altro titolo, fruttiferi e non, anche non proporzionali alle rispettive partecipazioni, sotto l'osservanza delle normative tempo per tempo vigenti. -----

4. La quota di partecipazione del socio Comune di Taranto non potrà in ogni caso essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. Non sarà pertanto valido nei confronti della società il passaggio di azioni che porti la partecipazione del Comune di Taranto al di sotto di tale limite. -----

5. Sia in sede di costituzione della Società, sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2342 comma I del Codice Civile sulla necessità di eseguire conferimenti in denaro. L'assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con l'annullamento delle azioni, ai sensi dell'art. 2343 comma 4 del Codice Civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni. E' fatto salvo quanto disposto al comma 5 del presente articolo. -----

6. In sede di aumento a pagamento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute, rilevabili dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione di aumento del capitale medesimo. -----

7. Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento del capitale, approvata con la maggioranza di cui all'art. 2441, comma 5, del codice civile.

8. L'Organo Amministrativo provvede alla richiesta dei versamenti sulle azioni mediante annunci pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con preavviso non minore di sessanta (60) giorni, o in alternativa con invio di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) con identico preavviso. A carico degli azionisti in ritardo con i versamenti richiesti decorre l'interesse annuo pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di tre (3) punti percentuali. Inoltre la società potrà esercitare i diritti contro gli azionisti morosi, a norma di legge. -----

9. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulla emittente azioni in caso di aumento del capitale sociale, nel rispetto di quanto statuito nel

comma 16 del presente articolo, gli altri soci hanno diritto di prelazione. Il socio pertanto dovrà previamente, con raccomandata A/R o con posta elettronica certificata (PEC), informarne l'Organo Amministrativo specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita. L'Organo Amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra devono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) indirizzata all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti. L'Organo Amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) delle proposte di acquisto pervenute. -----

10. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o dei diritti offerti verranno loro attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società. -----

11. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le

procedure di cui ai precedenti commi il diritto di

prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno

direttamente trasferibili, purché a condizioni non inferiori

a quelle indicate nell'offerta. -----

12. II diritto di prelazione è escluso sulle azioni di

proprietà del Comune di Taranto e degli Enti pubblici soci

qualora il trasferimento avvenga tra gli enti Pubblici

stessi. -----

13. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni e dei diritti

di opzione nei confronti della società è subordinata

all'accertamento, da parte dell'Organo Amministrativo, che

il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità

della maggioranza delle azioni di cui al 4° comma dell'art.

5 del presente Statuto. -----

14. In caso di morte di un Socio, nelle azioni già di

titolarità del defunto e nei diritti di sottoscrizione e di

prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3 del codice

civile, subentrano i suoi eredi o legatari. Nel caso di

subentro di più eredi o legatari nelle azioni del defunto,

costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli

articoli 1105 e 1106 del codice civile. -----

15. Il socio può recedere dalla Società, per tutte o parte

delle sue azioni, nei casi previsti dall'art. 2437, comma 1,

del codice civile. Non spetta il diritto di recesso al Socio

che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni

avente ad oggetto: -----

• la proroga del termine; -----

• l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione
delle azioni. -----

La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del
secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di
recesso giunge all'indirizzo della Sede Legale della
Società. Se in questo lasso temporale venga contestata la
legittimità della dichiarazione di recesso e venga
conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato,
l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al
giorno di notifica del lodo al recedente. Il giorno di
efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la
valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il
diritto di recesso. La valutazione delle azioni per le quali
il recedente ha esercitato il diritto di recesso è
effettuata con le stesse modalità previste dal presente
Statuto per la valutazione delle azioni per le quali sia
esercitato il diritto di prelazione. -----

16. La partecipazione di capitali privati è, in ogni caso,
ammessa nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs.

n.175 del 19 agosto 2016 (segnatamente, dall'art.7, comma 5
di esso) e dalle norme cui nel suddetto Decreto Legislativo
si fa rinvio. -----

----- Art. 6 - Azioni -----

Le azioni sono nominative. -----

L'azione è indivisibile e dà diritto a un voto. -----

La qualità di azionista costituisce adesione all'atto costitutivo, allo Statuto e alle deliberazioni assunte in conformità della legge e degli atti sociali, comportando altresì l'assunzione dell'obbligo specifico di astenersi da qualsiasi attività che possa danneggiare la Società anche e in relazione alla sua immagine e influenza, o che favorisca dissidi tra i soci. -----

----- Art. 7 . Obbligazioni -----

1. La società può emettere obbligazioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione. --

----- TITOLO III -----

----- ASSEMBLEA -----

----- Art. 8 - Attribuzioni -----

All'Assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di cui all'articolo 2364 del Codice Civile, sono riservate le deliberazioni attinenti gli atti di indirizzo da indicare all'Organo Amministrativo in ordine alle strategie di sviluppo e di programmazione generale della società. -----

----- Art. 9 - Convocazioni -----

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e all'Atto costitutivo, vincolano tutti gli azionisti, ancorché non

interventuti o dissenzienti. -----

2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di indizione, contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione potrà avvenire con pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici (15) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'assemblea. -----

3. Sono comunque valide le Assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

4. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, anche entro un termine maggiore purché in ogni caso non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. -----

5. L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le

deliberazioni a questa riservate dalla legge. -----

L'Assemblea ordinaria: -----

a) approva il bilancio; -----

b) nomina e revoca l'Amministratore unico o, nel caso di

organo amministrativo collegiale, il Consiglio di

amministrazione, designando tra i suoi membri il Presidente

e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nomina, inoltre, il Presidente e i membri del Collegio

sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo

contabile; -----

c) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e

del soggetto al quale è demandato il controllo contabile; ----

d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei

sindaci; -----

e) delibera su ogni altro oggetto riservato dalla legge alla

competenza dell'Assemblea ordinaria; -----

f) autorizza, preventivamente, ai fini del cosiddetto

"controllo analogo" del Comune di Taranto sulla Società, le

decisioni aventi a oggetto: -----

- la costituzione di società; -----

- gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti,

aziende, rami di azienda; -----

- le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti

finanziari; -----

- le acquisizioni o dismissioni di partecipazioni. -----

6. L'Assemblea straordinaria è indetta per le deliberazioni: -

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo; -----

- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri del o dei

liquidatori; -----

- sulle modifiche dei poteri degli Organi sociali; -----

- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge

alla sua competenza. -----

7. Il verbale di ciascuna Assemblea è trasmesso

tempestivamente dall'Amministratore unico o, in caso di

composizione collegiale dell'organo amministrativo, dal

Presidente del Consiglio di amministrazione,

all'Amministrazione controllante. -----

----- Art. 10 - Interventi -----

1. All'Assemblea possono partecipare tutti gli azionisti

iscritti nel libro dei soci da almeno cinque (5) giorni e

quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato

nello stesso termine le azioni presso la sede sociale o

presso le aziende di credito indicate nell'avviso di

convocazione. -----

2. Ogni azionista può farsi rappresentare con delega scritta

conferita ad altro socio. La rappresentanza non può essere

trasferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti

della Società, né alle Società da essa controllate e agli

amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad

aziende o istituti di credito. E' consentito l'intervento in

assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o

l'espressione del voto per corrispondenza o per posta

elettronica certificata. -----

3. E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in

collegamento audiovisivo (cd. videoconferenza). In tal caso,

deve essere assicurata: -----

a. l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun

punto di collegamento; -----

b. la possibilità per ciascuno dei partecipanti di

intervenire, esprimere oralmente il proprio avviso, di

visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione

all'uopo necessaria; -----

c. la contestualità dell'esame e delle deliberazioni. -----

5. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più

di dieci soci e le deleghe sono valide solo per la specifica

adunanza. -----

6. Per la partecipazione del Comune di Taranto i diritti del

socio sono esercitati dal Sindaco o da un suo delegato. -----

----- Art. 11 - Presidenza -----

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o,

nel caso di organo amministrativo collegiale, dal Presidente

del Consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua

assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza o

impedimento del Presidente e del Vice Presidente, nel caso

di organo collegiale, o dell'Amministratore unico nel caso

di organo individuale, l'Assemblea è presieduta dalla

persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti

all'Assemblea. -----

2. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non

socio azionista, designato con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti. -----

3. Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti

attribuiti dalla legge e comunque ogni accertamento in

ordine alla regolarità della costituzione dell'Assemblea,

all'accertamento della identità e legittimazione dei

presenti, al diritto di intervento, al diritto di voto e

alla regolarità delle deleghe. -----

4. Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea e

accerta i risultati delle votazioni. -----

5. Di ogni Assemblea, senza ritardo e nei tempi necessari

per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e

pubblicazione, viene redatto un verbale sottoscritto dal

Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. -----

6. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno

dal Presidente dell'Assemblea o dall'organo di

amministrazione, il verbale viene redatto da un Notaio

scelto dallo stesso Presidente, nel qual caso non è

necessaria la nomina del Segretario. -----

----- Art. 12 - Svolgimento delle adunanze -----

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti. -----

2. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera validamente qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. -----

3. L'Assemblea straordinaria delibera validamente con voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà dell'intero capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione. -----

4. In ogni evenienza, le deliberazioni sono approvate a scrutinio palese o, se nessun socio vi si oppone, per acclamazione. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. -----

--- Art. 13 - Conflitto di interessi e impugnativa delle ---
----- delibere assembleari -----

1. Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società. --

2. In caso di inosservanza della disposizione del comma precedente, la deliberazione - qualora possa arrecare danno alla Società - è impugnabile a norma dell'art. 2377 C.C. se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla

votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria
maggioranza.

3. Le azioni per le quali, a norma del presente articolo,
non può essere esercitato il diritto di voto sono computate
ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

4. Le deliberazioni che non sono prese in conformità dello
Statuto o della legge possono essere impugnate ai sensi e
secondo le modalità di cui agli artt. 2377 e seguenti del
Codice civile.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 14 - Organo amministrativo

1. L'organo amministrativo della Società è costituito, di
norma, da un Amministratore unico.

2. Tuttavia, l'assemblea, con deliberazione motivata con
riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e
tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può
disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di
amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che
sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione
e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione
VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice
civile. La deliberazione è trasmessa alla sezione regionale
della Corte dei conti ed alla struttura prevista dall'art.
15 del D.Lgs. n. 175/2016, individuata con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo stesso.

3. Nella scelta degli amministratori, l'assemblea assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo contenuto nel D.P.R. 30/11/2012 n. 251.

4. Gli amministratori della Società devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5. Gli amministratori della Società non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

6. La nomina degli amministratori è rimessa all'Assemblea che li individua, con procedura ad evidenza pubblica, fra

coloro che possiedono una speciale competenza tecnica e/o

amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate

presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici

ricoperti. Non possono ricoprire la funzione di

amministratore i Consiglieri comunali in carica e gli

Assessori. -----

7. Nel caso di organo amministrativo collegiale: -----

l'assemblea nomina il Presidente del Consiglio di

amministrazione ed il Vice Presidente. Quest'ultimo riveste

funzioni esclusivamente vicarie, esercitabili in caso di

assenza o impedimento del presidente, senza riconoscimento

di compensi aggiuntivi; -----

il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di

gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di

deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata

dall'assemblea. -----

È vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi

di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e

di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi

sociali. -----

È vietata la costituzione di organi diversi da quelli

previsti dalle norme generali in tema di società. -----

Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità

e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo

8 aprile 2013, n. 39. -----

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'Assemblea secondo le disposizioni del Codice civile in materia.


Qualora, nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, venga a mancare, per qualunque causa, anche uno solo degli amministratori nel corso dell'esercizio, cesserà l'intero organo amministrativo e l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo sarà convocata d'urgenza dal Collegio sindacale che, nel frattempo, è autorizzato a compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Agli organi di amministrazione e controllo della Società si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

----- Art. 15 - Compensi degli amministratori -----

1. L'assemblea delibera la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche, nei limiti stabiliti dalla legge.

2. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del Comune di Taranto, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, nel caso di composizione collegiale



dell'organo amministrativo, è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Agli amministratori che risiedono fuori del Comune di Taranto spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio di Amministrazione, qualora costituito, o dell'Assemblea dei Soci, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. -

--- Art. 16 - Cause di incompatibilità, ineleggibilità e ---
----- decadenza. -----

Si applica l'art. 2382 del codice civile e ogni altra disposizione di legge che disciplini le cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità con la carica di amministratore di Società per azioni. -----

Art. 17 - Amministratore unico e Presidente del Consiglio di
----- amministrazione. Attribuzioni -----

1. L'Amministratore unico o, in caso di organo collegiale, il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio. -----

2. All'Amministratore unico spettano i poteri di ordinaria amministrazione. In caso di organo collegiale detti poteri spettano, se delegati dal Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze dell'Assemblea

dei soci e del Direttore generale. In ogni caso,

l'Amministratore unico o, nel caso di organo amministrativo collegiale, il Presidente del Consiglio di amministrazione: -

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo amministrativo, se collegiale; -----

b) esercita tutte le facoltà di legge e regolamentari per la gestione della Società e delle strutture aziendali; -----


c) rappresenta la Società in giudizio in ogni lite attiva e passiva e, comunque, dinanzi a qualsivoglia autorità giudiziaria ordinaria e speciale, nonché nelle trattative sindacali; -----

d) rappresenta la Società come azionista nelle assemblee ordinarie e straordinarie di altre società, nonché negli organismi associativi e/o consortili, esistenti e di futura costituzione, con facoltà di delegare gli stessi poteri ad altro soggetto, anche estraneo alla Società; -----

e) stipula contratti, con possibilità di delegare tale funzione ad un dirigente alle dipendenze della Società; -----

f) firma, unitamente al Direttore generale ed al Direttore amministrativo, gli ordinativi di incasso e di pagamento e riscuote crediti, mandati, assegni, vaglia, somme e valori per qualsiasi titolo ed importo di spettanza della Società, rilasciando quietanze liberatorie; -----

g) nomina e revoca avvocati, consulenti e tecnici che lo assistano nell'espletamento degli adempimenti, determinando,



per ciascuno di essi, la durata in carica, le funzioni, il
compenso e gli emolumenti; -----

h) attua gli obiettivi e le linee strategiche globali
stabilite dal Piano industriale approvato dal Comune di
Taranto, uniformando la gestione della Società e le
strutture aziendali agli indirizzi prescelti, assumendo ogni
iniziativa necessaria allo scopo e, comunque, tenendone
periodicamente informato il Consiglio di amministrazione, se
costituito; -----

i) designa il presidente ed i componenti delle commissioni
di gara tra dirigenti e funzionari aziendali, nonché tra
soggetti estranei alla Società, e ne determina l'eventuale
compenso da attribuire; -----

j) accorda, in via eccezionale, anticipazioni del
Trattamento di Fine Rapporto di lavoro al personale
dipendente, anche in aggiunta alle ipotesi ed ai limiti
previsti dai vigenti accordi aziendali, al verificarsi di
esigenze finanziarie connesse a gravi problemi di salute
dello stesso personale o di propri familiari conviventi; ----

k) garantisce la regolarità e la completezza del flusso
informativo verso l'Amministrazione controllante, anche in
virtù di quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti
applicabili, nonché dalla giurisprudenza nazionale e
comunitaria in tema di "controllo analogo"; -----

l) nomina un segretario scelto al di fuori dei propri membri

e ne determina il compenso mensile da attribuire. -----

3. Nell'ipotesi di organo amministrativo collegiale, in caso di impedimento o assenza comunicata, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. -----

- Art. 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione o, in
----- mancanza, dell'Amministratore unico -----

1. Nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione esercita, nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati dal Comune di Taranto, i poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto espressamente riservato dalla legge e dal presente Statuto all'Assemblea dei soci, con facoltà di delegare i poteri di ordinaria amministrazione ad uno dei suoi Componenti o al Direttore generale. -----


2. Nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili: -----

a) i poteri e le attribuzioni relativi alle materie di cui all'art. 2381, comma 4, del codice civile; -----

b) la predisposizione della struttura organizzativa della società; -----

c) la predisposizione del piano delle assunzioni del personale e delle collaborazioni; -----

d) la nomina del Direttore Generale, dei Direttori e dei



Dirigenti, con contestuale determinazione delle

attribuzioni, dei poteri e dei compensi. -----

e) la nomina di procuratori speciali, conferendo

eventualmente loro, di volta in volta o per periodi

predeterminati, la firma sociale e, comunque, i poteri e le

attribuzioni ritenuti necessari per il miglior andamento

dell'Azienda. -----

3. Il Consiglio di Amministrazione, se costituito, riferisce

trimestralmente al socio Comune di Taranto sul generale

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione

nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e

dalle sue controllate. -----

4. Il Consiglio di Amministrazione, se costituito, illustra

in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428

del codice civile, le operazioni compiute e i provvedimenti

adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione

previsionale di cui al punto precedente, motivando, in

particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi

rispetto alle previsioni. -----

5. Nel caso di organo amministrativo monocratico i poteri,

le attribuzioni e gli obblighi di cui al presente articolo

spettano all'Amministratore unico. -----

Art. 19 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione, in

----- caso di organo amministrativo collegiale -----


1. Nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti consiglieri. -----

2. La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica certificata spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi. In caso di particolare e comprovata urgenza può essere fatta per posta elettronica certificata, telegramma o telefax spedito almeno 24 ore prima. -----

3. In mancanza delle suddette formalità il Consiglio d'Amministrazione si considera validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti gli organi sociali in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti. -----

- Art. 20 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, -
----- nel caso di organo amministrativo collegiale, o -----
----- Determinazioni dell'Amministratore unico -----

1. Nel caso di organo amministrativo collegiale, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza



degli amministratori in carica. -----

2. Le deliberazioni del Consiglio, nel caso di organo amministrativo collegiale, sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di colui che presiede la seduta. Il voto non può essere dato per rappresentanza. -----

3. Ove costituito, è consentito intervenire in Consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, quali teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti, di esprimere chiaramente il proprio voto e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. -----

4. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in caso di organo amministrativo collegiale, o le determinazioni dell'Amministratore unico che non siano prese in conformità della legge o del presente Statuto possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2388 del Codice civile. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti in buona

federe dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni. -----

Di ogni seduta del Consiglio di amministrazione, in caso di organo amministrativo collegiale, viene redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti di tali verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio d'amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni in essi contenute. -----

Nel caso di organo amministrativo monocratico, per ogni provvedimento adottato dall'amministratore unico viene redatta apposita determinazione, sottoscritta dallo stesso Amministratore unico. Le copie e gli estratti delle determinazioni, certificati conformi dall'Amministratore unico, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale del loro contenuto. -----



----- Art. 21 - Direttore generale -----

1. L'Amministratore unico o, in caso di organo amministrativo collegiale, il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore generale, determinandone la durata del rapporto, le funzioni, i poteri di rappresentanza e il compenso; il tutto fermo restando il rispetto della disciplina regolamentare in materia di controllo analogo. ----

2. Ove si proceda alla nomina, il Consiglio di Amministrazione individua il Direttore generale con

procedure a evidenza pubblica, tra coloro che possiedono una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti e per funzioni assolve in aziende operanti nel settore.

3. Al Direttore generale spetta, in ogni caso, la gestione operativa della Società. A tale scopo gli sono attribuite le seguenti funzioni:

a) si occupa dell'organizzazione aziendale e dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nonché di tutte le materie relative all'ordinamento e funzionamento dell'Azienda medesima;

b) dirige il personale dipendente della Società;

c) adotta i provvedimenti del caso per assicurare l'efficienza e la funzionalità della gestione societaria, dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 - Composizione e durata

1. Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti.

2. Nella scelta dei sindaci l'assemblea assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011,

n. 120 e dal regolamento attuativo contenuto nel D.P.R.


30/11/2012 n. 251. -----

3. L'Assemblea elegge il Presidente del Collegio, i due componenti effettivi, i due supplenti e ne determina i rispettivi compensi. -----

4. Il Comune di Taranto ha diritto a designare un numero di Sindaci proporzionale (con arrotondamento complessivo per eccesso) al numero delle azioni possedute, fra cui il Presidente. Nel caso in cui il Comune di Taranto non dovesse provvedere nei termini previsti dalla legge per la nomina in tutto o in parte dei propri sindaci, alla loro nomina provvederà l'Assemblea. -----

5. I sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Non possono essere nominati componenti del Collegio, e se nominati decadono, i consiglieri e i dipendenti del Comune di Taranto, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 c.c., nonché coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, stipendiati o salariati da imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata la società o in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabilito rapporti commerciali con la società e coloro che hanno liti pendenti con la stessa. -----

6. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per



l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostruito. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 12 del presente statuto. Delle riunioni deve redigersi processo verbale degli interventi, da trascriversi nel libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale, con sottoscrizione degli intervenuti. -----

----- Art. 23 - Attribuzioni -----

Il Collegio Sindacale: -----

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto; -----
- b) esprime parere obbligatorio sulle compatibilità economico-finanziarie, sulla congruità e attendibilità del Piano programma, sul bilancio pluriennale e sul bilancio preventivo annuale, entro 20 (venti) giorni dall'adozione da parte dell'Organo Amministrativo; -----
- c) vigila sulla corretta gestione patrimoniale, economico-finanziaria e sul rispetto delle norme fiscali; a tali fini ha diritto di accesso agli atti e alle scritture

della società; ha altresì diritto di avvalersi di un ufficio
e delle attrezzature strumentali della società; -----

d) può richiedere all'Organo Amministrativo, al Presidente
notizie sulle operazioni aziendali o su determinati affari,
che devono essere fornite sollecitamente; -----

e) riscontra la validità e la correttezza dei controlli
economici di gestione; -----

f) redige relazione sul bilancio di esercizio della società,
entro 30 (trenta) giorni dall'adozione da parte dell'Organo
Amministrativo, con l'attestazione della corrispondenza dei
valori indicati con quelli risultanti dagli atti e dalle
scritture della società, con le valutazioni sull'attività
condotta e con le proposte tendenti a conseguire migliore
efficienza, produttività ed economicità della gestione.

----- TITOLO VI -----

----- CONTROLLO CONTABILE -----


----- Art. 24 - Attività, incarico e durata -----

Il controllo contabile è esercitato da un Revisore legale
dei conti o da una società di revisione ai sensi dell'art.

2406 bis codice civile. La revisione legale dei conti non
può in alcun modo essere svolta dal Collegio Sindacale. -----

Il controllo contabile a norma dell'art. 2409 ter c.c. si
esplica attraverso: -----

- la verifica nel corso dell'esercizio sociale, con
periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della



contabilità sociale e della corretta rilevazione delle

scritture contabili dei fatti di gestione; -----

- la verifica della corrispondenza del bilancio di esercizio

e, ove redatto, del bilancio consolidato alle risultanze

delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se

questi sono conformi alle norme che li disciplinano; -----

- l'espressione, con apposita relazione, di un giudizio sul

bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove

redatto. -----

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito

libro conservato presso la sede sociale. -----

L'assemblea, nel nominare il revisore sulla scorta delle

indicazioni ricevute dal socio Comune di Taranto, deve anche

determinare, il corrispettivo per tutta la durata

dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali. -

Il revisore contabile o la società di revisione devono

possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti

di cui all'art. 2409 quinquies c.c.. In difetto essi sono

ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del

revisore, l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare

senza indugio l'assemblea, per la nomina del nuovo revisore. -

Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del

bilancio del suo ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile. -

----- TITOLO VII -----

----- CONTROLLO ANALOGO -----

----- Art.25 -----

Il controllo analogo sulla società da parte del Comune di Taranto, di cui all'art.16 del D.Lgs.19 agosto 2016, n.175 e successive modifiche e integrazioni, è esercitato nei modi e nelle forme di cui alla disciplina regolamentare comunale in materia tempo per tempo vigente, a cui la società è obbligata a conformarsi. -----

----- TITOLO VIII -----

----- GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA -----


----- Art.26- Bilancio d'esercizio -----

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, l'Amministratore unico ovvero, in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo il Consiglio di amministrazione, provvede alla redazione del bilancio d'esercizio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale. -----
3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro i termini di cui all'art. 9, comma 4, del presente Statuto. -----

----- Art. 27 - Utili -----

Sugli utili netti, risultanti dal bilancio, viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. -----

Il residuo viene ripartito tra gli azionisti in proporzione



alle azioni possedute, salva diversa decisione

dell'Assemblea. -----

----- Art. 28 - Piano programma -----

Il piano programma è deliberato dall'Organo Amministrativo. --

Esso contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono

perseguire indicando, tra l'altro: -----

a. le linee di sviluppo prioritario; -----

b. il programma degli investimenti e le relative modalità di

investimento; -----

c. le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle

tariffe; -----

d. i modelli organizzativi e gestionali e i programmi per

l'acquisizione e la valorizzazione delle risorse umane. -----

Il piano programma viene aggiornato annualmente in occasione

dell'aggiornamento del bilancio pluriennale. -----

----- Art. 29 - Bilancio pluriennale -----

Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza

con il piano di programma. -----

Esso è articolato per servizi, ove esistano, per programmi e

per progetti. -----

Il bilancio pluriennale comprende, inoltre, distintamente

per l'esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di

gestione. -----

Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo

esercizio; è annualmente aggiornato in relazione al piano

programma, nonché alle variazioni dei valori monetari
conseguenti ai prevedibili tassi di inflazione. -----

----- TITOLO IX -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

----- Art. 30 - Scioglimento e liquidazione -----

1. Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento
della Società, le norme per la liquidazione e la nomina del
liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite
dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge. -----


----- TITOLO X -----

----- CONTROVERSIE -----

----- Art. 31 - Clausola compromissoria -----

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci
ovvero tra i soci e la società ovvero controversie promosse
da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro
confronti dalla società che abbia ad oggetto diritti
disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di
quelle nelle quali la legge prevede l'intervento del
pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio
arbitrale composto da tre arbitri tutti nominati dal
Presidente del Tribunale di Taranto, il quale dovrà
provvedere alla nomina entro giorni 60 (sessanta) dalla
richiesta fatta dalla parte più diligente. -----

Nell'ipotesi di controversie promosse da amministratori,
liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti dalla



società, la presente clausola ha valore vincolante per
costoro in virtù dell'accettazione dell'incarico. -----

Gli arbitri nominati designeranno il presidente del collegio
arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il
domicilio del presidente. Il collegio arbitrale dovrà
decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina e la
decisione dovrà essere assunta secondo diritto. Resta fin
d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le
determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte
soccumbente, salvo diverse decisioni del collegio arbitrale.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le
disposizioni di cui all'art. 34 e seguenti del D.Lgs.
17.01.2003 n.5 in quanto compatibili. -----

La modifica e la soppressione della presente clausola
compromissoria devono essere approvate con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due
terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti
possono entro i successivi 90 (novanta) giorni esercitare il
diritto di recesso. -----

----- TITOLO XI -----

----- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI -----

----- Art. 32 - Disciplina transitoria -----

1. La società AMIU s.p.a. mantiene la gestione dei servizi,
la disponibilità dei beni, i rapporti con il personale e in

genere i rapporti giuridici attualmente in corso, fatti
salvi quelli che saranno formalmente destinati con
provvedimento di trasformazione. -----

----- Art. 33 - Rinvio -----

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente
Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi
speciali in materia, con particolare riferimento al D.Lgs.
19 agosto 2016, n.175 e successive modifiche e integrazioni.

Firmato da: LEONE Luciano. Antonello Mobilio Notaio. Vi è il
sigillo. -----



E' copia conforme all'originale che
ha le prescritte firme e si rilascia
per uso CONSENTO
Taranto, addi 19/12/2014

[Handwritten signature]

